

LUGLIO 2016

APPROVATO MA NON ANCORA PUBBLICATO, MODIFICA SOSTANZIALMENTE LA DISCIPLINA DEGLI SCARTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

Atto Senato n. 1328-B

 [Segui l'iter](#)

XVII Legislatura

[Dati generali](#) | [Testi ed emendamenti](#) | [Documenti acquisiti](#) | [Trattazione in Commissione](#)
| [Trattazione in consultiva](#) | [Trattazione in Assemblea](#) | [Votazioni](#)

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Titolo breve: *competitività settore agricolo*

Iter

6 luglio 2016: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Successione delle letture parlamentari		
S.1328	approvato	13 maggio 2015
C.3119	approvato con modificazioni	18 febbraio 2016
S.1328-B	approvato definitivamente, non ancora pubblicato	6 luglio 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 6 luglio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati:*

vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI AGRICOLI

Art. 41.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti)

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

«*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano

l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive **modificazioni**, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'ordine

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge libere;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività

185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto da
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

A condizione, quindi, che si realizzi un effettivo reimpiego di tale materia sia in ambito agricolo che per la produzione di energia, gli operatori del verde che producono scarti vegetali non sono soggetti a tutti quegli adempimenti quale l'annotazione sui registri di carico-scarico, la compilazione dei formulari di trasporto verso gli impianti autorizzati, iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, la presentazione dei MUD.

